

Roma, 11 settembre 2018

Prot. n. 595/2018

**Al SMI – Sindacato Medici Italiani**

In persona del legale rappresentante Segretario Generale in carica

Via Livorno, 36

ROMA

info@sindacatomedicaliani.it

tesorierenazionale@pec.sindacatomedicaliani.it

segreteria nazionale@sindacatomedicaliani.it

**Alla d.ssa Giuseppina Onotri**

SEDE

**Al dott. Francesco Esposito**

SEDE

E, p.c. alle **Amministrazioni ed agli Enti del SSN**

SEDI

E, p.c. Al **Comitato di Settore del comparto Regioni-Sanità**

SEDE

Oggetto: chiarimenti in ordine alla rappresentanza legale del sindacato SMI – Sindacato Medici Italiani –  
Presa d’atto assenza indicazione univoca - sospensione rappresentatività sindacale.

#### **Premesso**

- che il SMI – Sindacato Medici Italiani (d’ora innanzi “SMI”), costituito con Atto Notaio dottor Gianluca Napoleone in Roma Rep. N. 32451 del 19 novembre 2006, con sede legale in Roma Via Livorno, 36 ha ottenuto dalla scrivente Struttura (SISAC) certificazione di maggiore rappresentatività sindacale, da ultimo confermata con Delibera del 30 gennaio 2018, sulla base della rilevazione delle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- che la certificazione di rappresentatività sindacale rilasciata dalla scrivente Struttura ai sensi art. 178 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 3 dell’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 164 del

5 dicembre 2013, legittima la qualità di “parte sindacale” nei procedimenti di contrattazione collettiva nazionale, nonché nei procedimenti di contrattazione collettiva decentrata ai sensi del vigente art. 22 comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.

#### **Dato atto**

- che nel corso dell’anno 2018 sono pervenute alla scrivente struttura, comunicazioni ufficiali e contraddittorie circa la persona titolare della legale rappresentanza del sindacato SMI, nonché degli Organi statutari;
- che medesima situazione di incertezza anche in sede regionale è stata denunciata a questa Struttura da alcune Regioni, che hanno chiesto a SISAC di conoscere quali siano Sindacati legittimati a partecipare agli Accordi sindacali regionali e chi siano i rispettivi rappresentanti legali;
- che agli atti risultano anche provvedimenti regionali di sospensione cautelativa a livello locale delle prerogative sindacali dello SMI;
- che tale contraddittorietà, in maniera ultronea, risulta confermata dagli atti acquisiti a seguito della nota SISAC prot. n. 570 del 29 agosto 2018 e pervenuti tanto a firma Onotri quanto a firma Esposito (i quali si dichiarano e si sottoscrivono entrambi nella qualità di Segretario Generale del sindacato SMI – rappresentati legali del soggetto sindacale).

#### **Considerato**

- che stante la sopradescritta situazione non è consentito a SISAC di stabilire con esattezza chi invitare alle trattative sindacali in qualità di legale rappresentante dello SMI;
- che esiste pure il dubbio se la situazione sopradescritta abbia determinato in via di fatto la costituzione per scissione di due distinte associazioni sindacali e se, in tal caso, sussistano in capo ad esse, o a chi delle due, i presupposti per il riconoscimento di maggiore rappresentatività sindacale nazionale ai sensi dell’art. 22, comma 6, dell’Accordo Collettivo Nazionale sopra citato.

#### **Considerato altresì**

- che la certezza su chi riveste la qualità di legale rappresentante di un sindacato è elemento indispensabile per la valida sottoscrizione degli Accordi e per la valida indicazione, ai sensi dell’art. 22, comma 8 dell’Accordo vigente, del conto corrente ove le Aziende devono versare per delega il denaro dei singoli medici di medicina generale convenzionati a titolo di quota sindacale;

- che sussiste la necessità e l'urgenza di garantire la corretta attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali scaturenti dalla rappresentatività ai sensi dell'art. 22 ACN 23 marzo 2005 e smi.

#### **Dato atto**

- che non esiste allo stato la possibilità per questa Struttura di individuare con certezza chi rivesta la qualità di rappresentante legale del SMI e che tale certezza è imprescindibile alla stessa sussistenza dei diritti e delle prerogative normativamente e contrattualmente riconosciute.

#### **Ritenuto necessario**

- evitare il rischio di sottoscrizione di contratti nazionali e decentrati da parte di persone sulle quali non esista la certezza di legittimazione in base all'ordinamento interno del sindacato SMI, oppure di sindacati che abbiano perso l'effettiva rappresentatività;
- evitare l'insorgenza di danni patrimoniali a carico delle Aziende Sanitarie deputate all'attribuzione della quota parte di disponibilità oraria ex art. 21, commi 4 e 5 ACN 23 marzo 2005 e smi;
- evitare il rischio che il denaro dei medici convenzionati sia versato per delega dalle singole Aziende su conti correnti non indicati da chi abbia l'effettiva rappresentanza legale del sindacato.

Tutto ciò premesso, non essendo pervenuta una dichiarazione univoca da parte dei soggetti indicati in indirizzo (intimati con nota SISAC prot. 570 del 29 agosto 2018) ed anzi confermando la documentazione dagli stessi pervenuta, l'impossibilità per la SISAC di identificare in modo inequivoco il soggetto titolare della rappresentanza legale del sindacato,

### **COMUNICA**

#### **la sospensione della rappresentatività sindacale del**

#### **SMI - SINDACATO MEDICI ITALIANI.**

Tale sospensione opera in via cautelativa con decorrenza immediata fino al chiarimento definitivo di chi abbia la rappresentanza legale del Sindacato.

Contemporaneamente alla determinazione della sospensione e fino all'accertamento definitivo si procede con la presente a dare indicazione alle Amministrazioni interessate di sospendere l'assegnazione delle prerogative sindacali e di trattenere le eventuali quote connesse al rilascio della delega sindacale in attesa di riversarle in favore degli effettivi aventi diritto.

Da ultimo si coglie l'occasione per ribadire, a confutazione totale di alcune asserzioni pervenute dalle parti, che questa Struttura ha ritenuto di dover agire, nell'interesse delle PP.AA. e degli stessi iscritti al sindacato SMI, solo a seguito dell'effettiva ricezione nel mese di agosto di note **UFFICIALI e contraddittorie** pervenute dalle due parti contrapposte e di aver riscontrato tale situazione anche sugli stessi organi istituzionali di informazione del sindacato che nel frattempo si sono duplicati ([www.sindacatomedicaliani.it](http://www.sindacatomedicaliani.it) e [www.sindacatomedicaliani.org](http://www.sindacatomedicaliani.org)) e che evidenziano due differenti compagini organizzative del medesimo sindacato oltre che dichiarazioni assolutamente inequivoche circa il contenzioso in atto. All'esito di tale riscontro la SISAC dunque, ben lungi dal fondare le proprie determinazioni su "*fantasiose duplicazioni di funzioni di rappresentanza*" e su "*illazioni*", ha ritenuto di chiedere conferme o smentite agli stessi soggetti in indirizzo ottenendo ancora una volta conferma, formalmente ed ufficialmente, dai riscontri pervenuti a mezzo PEC in data 4 (Esposito) e 5 (Onotri) settembre 2018.

Con l'auspicio che la situazione possa evolvere rapidamente in una soluzione, la SISAC resta pronta in quel caso alla immediata revoca della determinazione assunta a tutela delle amministrazioni e degli iscritti stessi al sindacato e sin d'ora si dichiara disponibile ad assumere, qualora emerga un accordo in tal senso di tutti i soggetti in causa, iniziative che consentano l'agibilità *sub iudice* del diritto della O.S. di prendere parte alle attività sindacali nazionali.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
dott. Vincenzo Pomo

